



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 80	di data 20/04/22

**Oggetto: ART. 43 COMMA 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.  
RINUNCIA A CREDITI PER NON CONVENIENZA ECONOMICA.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che tra le competenze del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali rientra l'attività di gestione delle concessioni e locazioni di terreni, aree ed edifici di proprietà del Comune di Trento, e la richiesta di eventuali indennità sostitutive del canone di concessione a seguito di occupazione senza titolo, con la conseguente verifica della riscossione dei relativi importi;

atteso che è stato riscontrato un importo accertato, relativo a indennità sostitutiva del canone di concessione, per il quale non esiste più un titolo giuridico valido a costituire l'Ente quale creditore della rispettiva entrata, nei confronti della società indicata nell'allegato 1 alla presente, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

precisato che il credito di cui sopra rappresenta l'indennità sostitutiva dei canoni di concessione chiesta con nota 15 novembre 2010 prot. 142126 alla società in questione, dopo che è stata rilevata l'occupazione di parte della p.f. 1225/1 in C.C. Ravina, di proprietà dell'Amministrazione comunale, che è risultata chiusa al pubblico passaggio da parte della stessa società, a partire dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 ottobre 2010, per un totale di Euro 13.179,69;

rilevato che in data 9 novembre 2010 il Tribunale di Trento, con provvedimento 11/2010, ha emesso decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo della suddetta società, nominando un Commissario Giudiziale;

accertato che il credito maturato nei confronti della società nel periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 ottobre 2010, pari ad Euro 13.179,69, è stato originariamente ammesso nell'inventario della procedura di concordato preventivo tra i crediti in chirografo;

vista la relazione 4 novembre 2019 n. 44, con la quale il Liquidatore Giudiziale della procedura di concordato preventivo, relazionando i creditori sull'attività svolta nel periodo di competenza, ha dichiarato che nessun pagamento sarebbe stato effettuato in favore dei creditori chirografari;

richiamato il decreto di data 24 gennaio 2020 con il quale il Tribunale di Trento ha disposto la chiusura della procedura;

rilevato che la società creditrice risulta pertanto estinta, essendo stata cancellata dal Registro delle Imprese di Trento;

ritenuto pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 comma 10 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio

pagina 1/3

comunale di data 14.03.2001 n. 35 e e 23.11.2016 n. 136 s.m., di rinunciare al credito complessivamente dovuto dalla suddetta società in argomento, stante la sua inesigibilità;

vista la nota 17 febbraio 2022 prot. 44530 con la quale il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha sottoposto al Collegio dei revisori dei conti la suddetta posizione di credito, chiedendo un parere in merito alla rinuncia al recupero di tale importo;

richiamato il parere n. 9/2022 con cui il Collegio dei revisori dei conti si è espresso favorevolmente alla rinuncia al credito, così come proposto dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;

dato atto che, sulla base delle motivazioni sopra esposte, si ritiene di rinunciare al credito vantato nei confronti della società di cui all'allegato n. 1, soggetto a privacy, ritenuto ormai inesigibile, con la conseguente cancellazione dell'accertamento n. 146008 riferito al bilancio 2010 - capitolo 30076 "Proventi da concessioni su terreni del demanio o del patrimonio indisponibile", dell'importo di Euro 13.179,69;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306169, con il quale sono state

attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di rinunciare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del vigente Regolamento di contabilità, al recupero del credito complessivo di Euro 13.179,69 vantato nei confronti della società di cui all'allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato digitalmente dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di provvedere, di conseguenza, alla cancellazione dell'accertamento in entrata relativo al credito in questione, e precisamente n. 146008 riferito al bilancio 2010 - capitolo 30076 "Proventi da concessioni su terreni del demanio o del patrimonio indisponibile" per l'importo di Euro 13.179,69.

Allegati in formato elettronico

\\

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

\\

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 20/04/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 80	di data 20/04/22

**Oggetto: ART. 43 COMMA 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.  
RINUNCIA A CREDITI PER NON CONVENIENZA ECONOMICA.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 27 aprile 2022